



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LORENZO BARTOLINI "

59021 VAIANO (PO) Via Nuova per Schignano, 25 – Tel. 0574/989608-989120– Fax 0574/988266
C.F. 84032680484 - Codice Meccanografico POIC80700G - E.mail: sm.bartolini@po-net.prato.it –
<http://www.comprensivovaiano.it/>

oooooooooooooooooooo

**Decreto Legislativo del 09/04/2008, n.81 - Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro. TESTO UNICO SULLA SICUREZZA**

oooooooooooooooooooo

**Documento elaborato a norma dell'art.17 comma 1 lettera a) del
Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008**

oooooooooooooooooooo

**DECRETO Interno n.30
Vaiano, 19 dicembre 2008**

Aggiornamento del 18 maggio 2020

**Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Alessandra Salvati)**

**Il Responsabile del SPP
(Ing. Vittorio Bardazzi)**

**Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
(Prof. Nicla Salucci)**

INTRODUZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A seguito degli eventi legati al diffondersi del nuovo virus COVID-19, nonostante che l'attività svolta dall'Istituto non abbia connessioni con il rischio biologico previsto dal D.Lgs 81/08 al TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, si è proceduto ad effettuare una valutazione del rischio finalizzata anche ad adottare all'interno dei propri luoghi di lavoro tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nel Protocollo di Regolamentazione governativo e dai vari DPCM pubblicati in merito alle misure di prevenzione da mettere in atto al fine di limitare il contagio e prevedendo l'applicazione di ulteriori misure di precauzione integrate con altre equivalenti e/o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione

Oltre all'attivazione dell'Istituto nel raccomandare il massimo utilizzo da parte di tutto il personale di modalità di lavoro agile (smartworking) per tutte quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, il recepimento di tali misure, richiamate nel Protocollo dell'Istituto allegato alla presente valutazione, hanno lo scopo di individuare degli strumenti di prevenzione che il Datore di Lavoro deve mettere in atto, quali misure di protezione e prevenzione dello specifico rischio, per la tutela della salute dei propri lavoratori nelle varie sedi produttive.

La divulgazione all'intera popolazione lavorativa delle misure di prevenzione attuate e da attuare ha avuto inoltre lo scopo di ricordare gli obblighi previsti dall'art. 20 del D.Lgs 81/08 per i quali il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

La problematica legata al rischio biologico emersa recentemente è quella relativa all'infezione da Corona virus, o più precisamente coronavirus SARS COV-2, in particolare dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la nuova epidemia come una "emergenza sanitaria globale", in maniera piuttosto simile a quanto avvenne alcuni anni fa in occasione della diffusione del virus denominato Sars (Severe acute respiratory syndrome) che era originata a sua volta da un ceppo diverso di coronavirus.

Il coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale - Middle East Respiratory Syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave - Severe Acute Respiratory Syndrome).

Inizialmente l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) aveva classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae che a sua volta appartiene agli agenti biologici del "gruppo 2" dell'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. Successivamente tale classificazione ha individuato il COVID-19 appartenente agli agenti biologici del "gruppo 3" dello stesso allegato evidenziando così un Rischio INDIVIDUALE ELEVATO e Rischio COLLETTIVO BASSO/MODERATO (può cioè causare malattie gravi nell'uomo, può costituire un serio rischio per gli operatori, ecc.).

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare, i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate che durano per un breve periodo di tempo. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache, ecc.

La trasmissione del COVID-19 essendo un virus respiratorio si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette, attraverso la saliva, tossendo e starnutando, tramite contatti diretti personali con le mani (es. mani contaminate - non ancora lavate -) portate alla bocca, naso o occhi.

Il periodo di incubazione del virus può variare tra 2 e 12 giorni, 14 giorni rappresentano, allo stato attuale, il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria ed in maniera minore quella da superfici contaminate. E' comunque molto importante, come puntualmente specificato, l'importanza di una corretta igiene personale (delle mani) e delle superfici in particolare mediante l'uso di specifici detergenti quali disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 70% o a base di cloro in concentrazioni comprese tra il 0,05 e 0,1% (candeggina).

Trattandosi di un virus nuovo non esistono allo stato attuale né vaccini, né trattamenti specifici per le malattie causate dal nuovo coronavirus. Però sono note e raccomandate una serie di misure di prevenzione per evitare che questo virus si diffonda tra le persone.

Il Ministero della Salute indica che le raccomandazioni per ridurre l'esposizione e la trasmissione di una serie di malattie respiratorie "comprendono il mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani), pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate) ed evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti".

Le modalità note con cui avviene la trasmissione del virus da un soggetto infetto ad uno non infetto sono quelle che avvengono attraverso:

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi;
- una contaminazione fecale (raramente)".

Riguardo al nuovo virus SARS COV-2 si riportano alcune indicazioni tratte dal "Situation Report - 12", pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020. E "sulla base dei dati al momento disponibili, l'OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l'infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV".

Inoltre, l'OMS è "a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l'infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l'OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV".

In data 03/02/2020 è stata emanata una circolare dal Ministero della Salute, che ha per oggetto "Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico".

La circolare ribadisce l'obbligo da parte del Datore di Lavoro di valutare i rischi di natura biologica e tutelare i lavoratori da tali rischi.

Inizialmente inoltre, come si evince da una precedente circolare relativa all'identificazione dei casi e dei contatti a rischio, "questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti

ravvicinati e protratti con le persone contagiate. Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, si ritiene sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

- lavarsi frequentemente le mani;
- porre attenzione all'igiene delle superfici;
- evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.

La circolare del Ministero della Salute pubblicata il 27/01/2020 ha dato indicazioni su come si possa identificare un "caso sospetto"; sono presentate due possibilità: la prima riguarda "una persona con Infezione respiratoria acuta grave - SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure:
- il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.

La seconda possibilità riguarda, infine, "una persona con malattia respiratoria acuta e almeno una delle seguenti condizioni:

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure:
- ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure:
- ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov".

Laddove, nel corso dell'attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di "caso sospetto" si provvederà a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.

Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:

- evitare contatti ravvicinati con la persona con sospetta infezione;
- se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
- lavarsi accuratamente le mani;
- prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) della persona potenzialmente infetta;
- far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dalla persona potenzialmente infetta, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto dovrà essere smaltito in un altro sacchetto contenente i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.

L'evolversi della situazione ha portato però l'Istituto Superiore di Sanità ad emanare una serie di circolari ed indicazioni specifiche per affrontare l'emergenza sanitaria in corso. Tali indicazioni saranno state prese quali misure di prevenzione e protezione da comunicare a tutti i lavoratori ed in particolare sarà comunicato che:

Lavarsi spesso le mani:

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione.

Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.

Lavarsi le mani elimina il virus.

Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate.

Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

Se hai un'infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche.

Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 70%, acido peracetico e cloroformio.

Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina chirurgica

Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie,

dolori muscolari, stanchezza chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.

Oltre a quanto sopradescritto, l'Istituto ha messo in atto già dal primissimo periodo dell'emergenza le seguenti misure di prevenzione e protezione da questo specifico rischio, comunicandole ai dipendenti attraverso i canali di comunicazione istituzionali:

- per il personale che risulta proveniente da trasferte in paesi a rischio sarà richiesta "l'autoquarantena";
- limitare al massimo tutte le attività che comportino spostamenti di sede e viaggi di lavoro.
- l'utilizzo dello Smart Working è ampiamente consigliato attraverso una semplice comunicazione all'HR o al manager di riferimento;
- i lavoratori sono invitati ad utilizzare mezzi propri e a non utilizzare quindi i mezzi pubblici.
- sarà richiesto ai consulenti ed ai soggetti esterni di lavorare da casa o dalla loro sede di lavoro;
- il lavoratore dovrà segnalare eventuali casi critici (visite nei posti considerati a rischio, contatti con persone che hanno poi manifestato sintomi della malattia, etc).
- coloro che avvertano sintomi, ancorché leggeri, dovranno restare a casa e non recarsi al lavoro, informare l'Istituto, e seguire il protocollo medico indicato dalle autorità (chiamare il proprio medico curante, chiamare il 112/1500 oppure questi numeri specifici:

Toscana

800.556060, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 15. In alternativa, la Ausl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena) numero verde 800.579579, che fornisce un servizio di interpretariato anche in cinese. Attivo anche un indirizzo email a cui scrivere se si è rientrati dalla Cina: rientrocina@uslsudest.toscana.it. Si possono chiamare anche direttamente l'Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli) al numero 055.5454777, e l'Asl Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio) al 050.954444.

Le ulteriori indicazioni in merito a misure di prevenzione e protezione da attuare da parte dei lavoratori, anche a seguito delle aree interessate dal contagio e delle normative nazionali e/o regionali che si sono di volta in volta succedute, sono state diramate direttamente dall'Istituto ai lavoratori attraverso i canali di comunicazione istituzionali e sono state intese quali misure obbligatorie da attuarsi per la riduzione di questa tipologia di rischio.

Con l'evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e con l'aggiornamento della normativa e delle linee guida in riferimento in merito alla valutazione di questo specifico rischio, è nata l'esigenza di procedere però ad una più approfondita valutazione dello stesso rispetto a quanto riportato nel originario documento di valutazione del rischio sopra citato.

La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi in relazione ad una "esposizione deliberata" ovvero ad una "esposizione potenziale" dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa.

In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una "valutazione del rischio" ed "elaborare il DVR" e, se del caso, "integrarlo" con quanto previsto dall'art. 271 del D.L.gs 81/2008.

Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l'agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all'attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che può comunque interessare sui lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro.

In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all'attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l'attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.

Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel D.L.gs 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. è stato ritenuto utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere una valutazione del rischio anche per le aziende che non sono esposte professionalmente al rischio biologico e procedere inoltre all'implementazione di interventi e/o procedure per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto lavorativo, sui profili delle mansioni svolte facendo riferimento anche al Protocollo specifico che l'Istituto ha redatto sulla base delle indicazioni governative del 14 marzo 2020 e successive modiche ed integrazioni.

La valutazione dei rischi, secondo l'art. 28 del D.L.gs 81/2008., prevede però l'analisi di "TUTTI I RISCHI", non solo quelli inerenti la produzione (che sono ovviamente quelli più diffusi e rilevanti), ma di tutti quelli presenti dentro "l'organizzazione scolastica". Quei rischi nei quali il lavoratore non incorrerebbe, o nei quali avrebbe meno probabilità d'incorrere, se non lavorasse.

L'art. 271 del D.L.gs 81/08 indica che il datore di lavoro nella valutazione del rischio tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2
- dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte
- dei potenziali effetti allergici e tossici
- della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio
- del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Allo stato attuale il rischio biologico che il Datore di Lavoro dovrà valutare, sulla base delle specifiche sopra riportate, è quello relativo alla contaminazione da parte del nuovo coronavirus indentificato dalla sigla SARS-CoV-2.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In merito alla valutazione dei rischi si porta quindi in evidenza che il virus SARS-CoV-2, "essendo un nuovo virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce a tutti gli effetti un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 D.Lgs. 81/08).

Sarà comunque necessario effettuare una discriminazione sul contesto lavorativo che riguarda ambienti di lavoro in cui l'esposizione al SARS-CoV-2 è specifica (es. ambito sanitario, ecc.) ed il contesto in cui si tratta di ambienti di lavoro in cui l'esposizione all'agente biologico è di tipo generico, e pertanto non rientra nel rischio specifico legato all'attività lavorativa propria dell'Istituto (es. ambienti industriali, terziario, grande e piccola distribuzione, attività commerciali, ecc.

L'esposizione al SARS COV-2, dal punto di vista del possibile meccanismo di contaminazione, è da imputare alla compresenza di lavoratori nello stesso luogo di lavoro.

Si porta in evidenza che l'esposizione al virus, dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione, è assimilabile al rischio influenzale e come tale il rischio stesso è connesso alla presenza contemporanea nello stesso luogo di persone che potenzialmente potrebbero essere infette anche asintomatiche.

Nella valutazione si tiene presente che alcune fasce di lavoratori possono essere ritenute "fragili" e quindi ritenuti a maggior rischio nel caso di contagio, come ad esempio lavoratori over 65 anni, soggetti con patologie pregresse, immunodepressi, ecc.

Anche le lavoratrici in gravidanza dovranno essere classificate in questa fascia di "lavoratori fragili" poiché allo stato attuale non sono certe le ripercussioni sul feto.

Per queste categorie di lavoratori si dovrà valutare di volta in volta le varie modalità di riduzione del contatto diretto con i propri colleghi e/o di assegnare compiti lavorativi che consentano loro di mantenere una distanza sociale adeguata allo loro stato di "lavoratori fragili".

Nel processo di valutazione del rischio si rende necessario tenere in considerazione le specificità dei processi produttivi e le modalità di organizzazione delle attività lavorative che nel loro insieme, oltre ad altri fattori quali l'età della popolazione lavorativa ed eventuali soggetti con malattie pregresse o patologie croniche, possono contribuire alla caratterizzazione del rischio.

Per tale tipo di rischio risulta particolarmente importante l'attuazione di particolari precauzioni per quei soggetti che possono essere affetti da malattie neuromuscolari immunodepressi.

Le attuali evidenze hanno documentano che il potenziale neuro-invasivo del SARS-CoV-2 può peggiorare i sintomi pre-esistenti.

Le evidenze scientifiche indicano che i pazienti immunodepressi, come ad esempio le persone con immunodeficienze congenite o secondarie, le persone trapiantate, le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immunosoppressiva, così come le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche, sono particolarmente a rischio, sia per quanto riguarda la morbilità che la mortalità in caso d'infezione da virus respiratori, tra cui i coronavirus.

Non esistendo in letteratura, né nella pratica clinica, una definizione operativa di immunosoppressione, le raccomandazioni di seguito elencate vanno considerate imprescindibile in modo particolare per quei soggetti che possono essere ritenute "fragili" rispetto agli effetti conseguenti ad un contagio da parte del virus.

Particolare attenzione deve inoltre essere posta in caso di lavoratrici in stato di "gravidanza". Pur non trovando conferma in dati scientifici sulla suscettibilità delle donne in gravidanza al virus, la gravidanza comporta cambiamenti del sistema immunitario che possono aumentare il rischio di contrarre infezioni respiratorie virali, tra cui quella da SARS-CoV-2. Inoltre le donne in gravidanza potrebbero mostrare un rischio maggiore di sviluppare una forma severa di infezioni respiratorie virali.

In caso di infezione in corso di gravidanza da altri coronavirus correlati [SARS-CoV e MERS-CoV] sono stati osservati casi di aborto spontaneo mentre la presenza di febbre elevata durante il primo trimestre di gravidanza può aumentare il rischio di difetti congeniti. Dai dati, seppur limitati, presenti in letteratura non sono stati riportati casi di trasmissione dell'infezione da altri coronavirus (MERS-CoV e SARS-CoV) da madre a figlio. I dati recenti riguardo a bambini nati da madri con COVID-19 indicano che nessuno di essi è risultato positivo. Inoltre, il SARS-CoV-2 non è stato rilevato nel liquido amniotico (fonte Ministero della Salute - FAQ - Covid-19, domande e risposte, aggiornamento 22 aprile 2020).

Il rischio da contagio da parte del virus SARS-CoV-2 durante lo svolgimento delle attività lavorative può essere valutato, come indicato dallo specifico documento INAIL "*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*", dall'applicazione di tre variabili:

Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);

Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'Istituto (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Le variabili sopra riportate possono assumere un diverso valore anche in considerazione delle aree geografiche in cui si trovano le sedi operative dell'Istituto, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure di prevenzione e protezione adottate per questa tipologia di rischio da parte del Datore di Lavoro

Al fine di valutare in maniera integrata le ripercussioni degli elementi di rischio sopra detti è stata utilizzato, da un punto di vista metodologico, l'approccio basato sul modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense e gli aspetti connessi all'impatto sull'aggregazione sociale.

A tale scopo viene di seguito riportata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale (fonte O*NET 24.2 Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) adattato al contesto lavorativo nazionale integrando i dati delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e dati ISTAT degli occupati al 2019):

ESPOSIZIONE

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

PROSSIMITÀ

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante dalla combinazione dei due parametri sopra riportati verrà poi corretto con un parametro che terrà conto del fattore di AGGREGAZIONE (terza scala) con i valori riportati nella specifica tabella allegata al documento INAIL citato:


AGGREGAZIONE

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Per il dettaglio dei settori produttivi con l'attribuzione relativa alla dimensione di aggregazione sociale ed alla classe di rischio media integrata si farà riferimento quindi all'Allegato 1 di cui al documento INAIL precedentemente citato.

Resta inteso che tale parametro "aggregazione" potrà, per una più reale valutazione del rischio, essere declinato in maniera puntuale anche sulle effettive e specifiche attività svolte all'interno dell'Istituto indipendentemente dallo specifico settore di appartenenza basandosi sulle caratteristiche di "esposizione" e "prossimità" delle singole mansioni lavorative.

Tale approccio porta inevitabilmente alla riformulazione, per questo specifico pericolo, della matrice del rischio (modello $R = P \cdot D$) utilizzata per la valutazione degli altri rischi presenti in Istituto, ed in particolare:



Dove le celle indicano:

- Colore VERDE: Rischio BASSO
- Colore GIALLO: Rischio MEDIO-BASSO
- Colore ARANCIO: Rischio MEDIO-ALTO
- Colore ROSSO: Rischio ALTO.

PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Sulla base dell'approccio sopra riportato si possono prevedere una serie di misure finalizzate a prevenire e ridurre il rischio di contagio per i lavoratori.

Le misure organizzative di prevenzione e protezione attuate e quelle attuate durante la fase successiva sono state ampiamente dettagliate nello specifico "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" redatto dall'Istituto al fine di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e con la massima tutela possibile della salute dei lavoratori.

Le misure riportate nel Protocollo di Regolamentazione, allegato al presente documento, possono essere, in linea generale, così classificate:

- misure organizzative
- misure di prevenzione e protezione
- misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

In particolare tali misure possono essere, in questa parte del documento, così declinate:

MISURE ORGANIZZATIVE

Le "misure organizzative" possono essere ritenute tra quelle misure, di particolare importanza, in grado di dare un sostanziale contributo alla prevenzione primaria e quindi nell'ottica dell'eliminazione del rischio e come tale lo svolgimento delle attività lavorative non possono prescindere da una preventiva analisi dell'organizzazione del lavoro finalizzata a contenere il rischio attraverso una rimodulazione degli spazi, delle postazioni di lavoro, di una eventuale diversa articolazione dei turni, ecc..

Gestione degli spazi di lavoro

Le aree sono state riorganizzate con la finalità di garantire il "distanziamento sociale" compatibilmente con la natura delle specifiche mansioni e reparti produttivi e nel caso in cui ciò non fosse stato possibile attuate sono state messe in atto misure compensative finalizzate alla protezione dei lavoratori quali riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, utilizzo di barriere in plexiglass, ecc..

Organizzazione e orario di lavoro

Sempre con le stesse finalità del precedente punto l'Istituto valuterà l'adozione di soluzioni organizzative che potranno riguardare anche l'articolazione dell'orario di lavoro, dei processi di distribuzione dei compiti, articolazione di Gruppi di lavoratori per linea, turni specifici, forme di lavoro a distanza, ecc..

Saranno ricomprese nel capitolo "organizzazione e orario di lavoro" anche le misure che riguarderanno gli spostamenti casa-lavoro ed altre soluzioni finalizzate a ridurre l'aggregazione dei lavoratori.

L'Istituto, ove possibile, continuerà a promuovere il "lavoro agile".

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., anche in coerenza con i principi adottati per l'originaria valutazione del rischio saranno messe in atto misure di prevenzione e

protezione in funzione dello specifico rischio privilegiando misure di prevenzione collettive, ove possibile, meglio specificate nel Protocollo di Regolamentazione.

Informazione e formazione

Elemento di forza nella gestione del rischio sarà la messa in atto di tutte quelle attività di formazione ed informazione dei lavoratori affinché agli stessi siano note e ben chiare le procedure messe in atto dall'Istituto e le norme comportamentali a cui di lavoratori si dovranno attenere nelle varie fasi accesso e permanenza all'interno dell'Istituto stessa.

Tali attività verranno svolte sia tramite l'invio di specifiche informative le quali saranno anche affisse in varie aree di lavoro.

Dopo la ripresa dell'attività sarà inoltre valutata la possibilità di erogare specifiche sessioni formative a distanza in modalità "streaming sincrono in presenza" (accessibili anche via tablet e smartphone) finalizzate all'illustrazione del Protocollo di Regolamentazione ed alle istruzioni e norme comportamentali da mettere in atto prima e durante l'attività lavorativa.

La formazione avrà la finalità quindi di permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente le origini del rischio e rafforzare la consapevolezza del rischio stesso al fine di comprendere l'importanza delle misure da attuare come il "distanziamento sociale", l'utilizzo dei DPI, le misure di igiene personale, dei singoli plessi, ecc.

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti

Nell'attuale contesto tutti i lavoratori saranno chiamati, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art 20 del D.L.gs 81/08, ad applicare le misure di prevenzione riportate nel Protocollo al fine di limitare le possibilità di contagio.

Le informazioni affisse all'interno dell'Istituto sulle corrette procedure di igiene richiederanno quelle previste e descritte nelle comunicazioni e dai documenti pubblicati dai vari Ministeri, dall'ISS e dall'OMS

L'Istituto metterà poi a disposizione dei propri lavoratori idonei mezzi detergenti per una frequente e corretta pulizia delle mani e delle proprie postazioni di lavoro conformi a quanto previsto dalla vigente legislazione.

Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie

In accordo a quanto previsto dai decreti emanati dallo Stato e dalle specifiche ordinanze Regionali tutti i lavoratori dovranno indossare specifici DPI per la protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica, come normata dall'art. 34, Decreto Legge n. 9/2020 in combinato con l'art. 16 c. 1 del Decreto Legge n. 18/2020) ed in alcuni casi anche guanti di protezione delle mani (protezione da contatto cutaneo).

Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili

In tale contesto l'Istituto valuterà inoltre di effettuare una "sorveglianza sanitaria eccezionale" ai lavoratori con età >55 anni o su lavoratori che si possono ritenere "maggiormente esposti" al rischio a causa di specifiche condizioni patologiche pregresse o con ridotte capacità immunitarie (cosiddetti soggetti fragili).

L'Istituto, compatibilmente con le indicazioni Regionali e della disponibilità sul mercato, valuterà la possibilità di eseguire sui lavoratori test sierologici (di accertata validità) che potrebbero essere utilizzati anche per esprimere un giudizio di "inidoneità temporanea".

Si porta inoltre in evidenza che nel caso sia necessario prestare assistenza ad un lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppasse febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria) il personale addetto al Primo Soccorso, ad integrazione di quanto già stabilito nel piano di gestione delle emergenze:

- dovrà intervenire indossando doppia mascherina chirurgica, guanti monouso occhiali/visiera paraschizzi che saranno resi disponibili dall'Istituto.
- dovrà fare indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica procedendo al suo isolamento in locali e/o aree specifiche tali da garantire il corretto distanziamento con altri lavoratori;
- dovrà fare allontanare dai locali eventuali altri lavoratori presenti. Nello specifico e sul momento verranno isolate le persone eventualmente identificate come "contatti stretti" del soggetto sintomatico. L'Istituto procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

In merito alla definizione di "contatto stretto" (o contatto di primo livello) si porta in evidenza che lo stesso risulta essere soggetto, che:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

Si definisce inoltre "contatto di secondo livello" un soggetto che ha avuto contatti con un "contatto stretto"

MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELL'ATTIVAZIONE DI FOCOLAI EPIDEMICI

Nel proseguo dell'attività, il presente documento, andrà inoltre rivisto ed aggiornato sulla base di eventuali riattivazioni di focolai nella città sede dell'Istituto e/o nei luoghi di lavoro.

Tali attività di aggiornamento dovrà prevedere la messa in atto di misure volte a contrastare questa successiva fase di contagio.

In tale evenienza andranno quindi rafforzate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal Protocollo ed in particolare a rafforzare la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori prima dell'accesso al luogo di lavoro.

STIMA DEL RISCHIO

Il modello di analisi di rischio adottato porta ad evidenziare tre aspetti valutativi importanti che dovranno essere il principio guida per la gestione di questa tipologia di rischio:

- l'analisi del processo lavorativo e delle specifiche mansioni in un'ottica di garantire il "distanziamento sociale" tra i lavoratori;
- il rischio di contagio connesso con la tipologia di attività specifica (esposizione, prossimità, aggregazione, età, ecc.);
- il coinvolgimento di terzi nei processi lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.

In base a quanto esposto e considerando le misure di prevenzione e protezione adottate riportate nel Protocollo di Regolamentazione e dei suoi aggiornamenti, come di seguito esplicitato, si riporta di seguito l'esito della valutazione del rischio tenuto conto delle singole mansioni svolte all'interno delle vare Aree.

Mansione	Esposizione	Prossimità	Aggregazione	Entità RISCHIO
Impiegati amministrativi	1	2	1,30	2,60
Docente	1	3	1,30	3,90
Collaboratore scolastico	1	2	1,30	2,60

Il Datore di Lavoro, al fine di rendere efficaci le misure di prevenzione e protezione riportate nel presente documento e nello specifico Protocollo di Regolamentazione procederà ad una puntuale attività di informazione dei lavoratori sulla gestione di questo specifico rischio sia attraverso l'invio e la messa a disposizione dei lavoratori di comunicazioni specifiche.

Dispositivi di Protezione individuale

Per quanto riguarda la protezione dei lavoratori oltre a quanto specificato in materia di prevenzione e protezione "collettiva" viene fatto obbligo, anche dalle recenti disposizioni governative e regionali, l'utilizzo di idonei DPI per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Tra i dispositivi di protezione individuale che possono essere impiegati per la prevenzione e protezione contro il contagio mascherine chirurgiche, guanti in nitrile/lattice conformi alla norma (eventualmente conformi alla norma UNI EN 374-5) ed occhiali di protezione (conformi alla norma UNI EN 166) da utilizzare durante le attività di pulizia di macchine, attrezzature, postazioni di lavoro, ecc. e nei casi specifici precedentemente citati.

In particolare, per la gestione dell'emergenza dovuta alla presenza di un soggetto positivo al virus potranno essere previste per gli Addetti al PRIMO SOCCORSO, in alternativa alla doppia mascherina chirurgica, l'utilizzo, durante l'assistenza al sintomatico, di facciali filtranti tipo 2 (FFP2)

In particolare, per queste tipologie di facciali si hanno i seguenti livelli di protezione

FFP1	80% con tenuta minima del 78%
FFP2	94% con tenuta minima del 92%
FFP3	98% con tenuta minima del 98%

Si porta in evidenza che i facciali filtranti sono ulteriormente classificati come:

"utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro" sigla NR

"riutilizzabili per più di un turno di lavoro" sigla R

I DPI utilizzati per la protezione delle vie respiratorie devono risultare conformi alle specifiche norme tecniche UNI EN 149 e UNI EN 140

Come di seguito meglio specificato tutti i DPI devono essere indossati, rimossi e smaltiti in maniera corretta e secondo le indicazioni riportate nel Protocollo e come illustrato nelle informative consegnate ai lavoratori.

Si porta in evidenza che le mascherine chirurgiche sono maschere facciali monouso che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici e costituiscono una barriera di protezione alla diffusione del virus attraverso aerosol e goccioline (droplets).

In merito alla gestione dei DPI vale la pena sottolineare che i lavoratori, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D.lgs. 81/08 s.m.i., hanno l'obbligo di:

- utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
- aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- non apportare modifiche ai DPI forniti;
- segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
- verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità del DPI;
- seguire le procedure per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo.

In merito all'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie si porta in evidenza che prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratorie è necessario eseguire correttamente la procedura di igienizzazione delle mani come meglio specificato nel Protocollo.

La tipologia e le modalità di utilizzo di DPI specifici è riportata all'interno del Protocollo di Regolamentazione allegato al presente documento di valutazione di cui ne costituisce parte integrante.

PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE PROTEZIONE ADOTTATE E DA ADOTTARE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Istituto per prevenire e proteggere da questo specifico rischio si porta in evidenza la redazione dello

specifico **Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**” redatto dall'Istituto che tiene conto di tutti i DL, i DPCM, le ordinanze regionali e le comunicazioni che sono di volta in volta susseguiti al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori contro il rischio dovuto al contagio da parte del virus SARS-CoV-2.

Il suddetto Protocollo di Regolamentazione costituisce parte integrante della presente valutazione del rischio e si intende qualche allegato di completamento del presente documento.

Al Protocollo di Regolamentazione si rimanda per le specifiche misure di prevenzione e protezione messe in atto dall'Istituto e per le istruzioni operative ed indicazioni che tutti i lavoratori dovranno mettere in atto a tutela della propria salute e quella dei propri colleghi.